



SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITA' E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Depositato in Data 01-09-20
p. IL DIRIGENTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE

"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI e AUTOMATICI (DAE) IN AMBIENTE EXTRAOSPEDALIERO".

La presente Legge è stata elaborata allo scopo di diffondere la presenza di defibrillatori DAE (acronimo di defibrillatore semiautomatico e automatico esterno) sul territorio sammarinese, garantendo così in misura sempre maggiore la salute della popolazione.

La morte improvvisa è nella maggior parte dei casi ascrivibile all'arresto cardiaco.

Il riconoscimento dell'arresto cardiocircolatorio con conseguente allertamento del 118, l'inizio delle manovre di RCP e la defibrillazione precoce costituiscono i primi anelli della catena della sopravvivenza. Per garantire una defibrillazione precoce si rende necessaria la diffusione dei DAE sul territorio e l'addestramento della popolazione al loro utilizzo.

Un progetto di defibrillazione pubblica prevede la collocazione di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico sul territorio, sia in versione per interni che per esterni. Attraverso la mappatura informatizzata delle postazioni e la registrazione dei cittadini addestrati alle manovre di rianimazione cardio-polmonare è possibile creare una rete di soccorso efficace e perfettamente integrata con i servizi d'emergenza già presenti sul territorio ed offrire la miglior terapia salvavita a chiunque venga colpito da un arresto cardiaco improvviso. Comunità scientifiche internazionali ed in particolare le linee guida promulgate dall'European Resuscitation Council nel 2015 sostengono che l'utilizzo dei DAE da parte di persone anche non formate è sicuro ed efficace e va incoraggiato.

È sulla scorta di questi assunti che nasce il presente Progetto di Legge, frutto di un'ampia condivisione di tutte le parti sociali ed istituzionali direttamente coinvolte, che va a collocarsi tra gli obiettivi primari del Progetto Repubblica Cardioprotetta.

L'articolo 1 introduce la definizione di Defibrillatore semiautomatico ed automatico da esterno sia pubblico che privato, identifica gli istruttori certificati che possono rilasciare l'abilitazione all'uso del DAE a seguito di corsi di formazione e definisce la Commissione Tecnico-Scientifica-DAE.

L'articolo 2 ha come finalità la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici sul territorio per aumentare la sopravvivenza da arresto cardiaco.

L'articolo 3 definisce i soggetti che possono utilizzare il DAE in sede extra ospedaliera introducendo di legge il principio del buon samaritano (articolo 3 comma 2 e comma 4) e la possibilità di utilizzo del defibrillatore anche da parte di personale non formato che verrà guidato dalla centrale operativa 118 San Marino Soccorso. (articolo 3 comma 3).

L'articolo 4 specifica chi sono i soggetti riconosciuti per rilasciare l'abilitazione all'uso del DAE. Questo articolo vuole tutelare da corsi tenuti da personale non qualificato e da iniziative di formazione non pubbliche. Occorre sottolineare che nei corsi attualmente tenuti dagli istruttori certificati vengono insegnati anche il massaggio cardiaco e le manovre di disostruzione delle vie aeree. La scuola secondaria superiore valuta il conseguimento dell'abilitazione all'uso dei DAE ai fini del conseguimento dei crediti formativi per il diploma di maturità.



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITA' E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

L'articolo 5 riprende gli articoli sulla diffusione dei DAE e sulla regolamentazione degli impianti sportivi, allineandosi alle direttive italiane e rendendo obbligatorio per le società sportive dotarsi di DAE ed eventuali altri dispositivi salvavita durante le competizioni, gli allenamenti e le trasferte. Viene indicata come prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole, nell'università e nelle sedi della pubblica amministrazione in cui siano presenti contemporaneamente almeno 15 dipendenti e che prestino servizi aperti al pubblico.

Con l'articolo 6 si modifica la cartellonistica attuale (ossia la cartellonistica locale con il simbolo del DAE e il logo del Progetto Cuore) aggiungendo ad essa la segnaletica internazionale in loco e direzionale che indichi la posizione del dispositivo, così da rendere la Repubblica ancora più conforme ai Paesi limitrofi. La realizzazione della segnaletica è a cura dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Il comma 3 è rivolto alla protezione dei simboli e dei numeri dell'emergenza.

L'articolo 7 promuove campagne di informazione e sensibilizzazione negli istituti di istruzione primaria e secondaria. La scuola, all'interno del curricolo verticale di educazione alla cittadinanza, rafforza i contenuti dedicati alla educazione alla salute con una maggiore consapevolezza ai temi della cardioprotezione, declinati in base all'età delle alunne e degli alunni con l'obiettivo di creare una schiera di alunni formati e in grado di affrontare questo tipo di emergenza.

L'articolo 8 disciplina i DAE che si trovano nelle ambulanze che transitano o prestano servizio occasionale sul territorio. La comunicazione della tipologia di DAE e delle scadenze delle parti deteriorabili alla centrale operativa del 118 è necessaria al fine di permettere lo scarico dei dati tramite software ed evitare interventi con DAE o con parti scadute.

L'articolo 9 assicura una ulteriore garanzia all'attivazione della catena della sopravvivenza. Nessuno infatti può utilizzare un DAE senza averne dato comunicazione alla Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso a cui segue l'intervento di un'ambulanza e lo scarico dei dati del defibrillatore alla fine delle operazioni.

L'articolo 10 istituisce la Commissione Tecnico Scientifica (CTS-DAE) che ha lo scopo di promuovere e garantire la diffusione ed utilizzazione dei DAE, incentivare la formazione degli operatori laici, aggiornare le linee guida sull'argomento ed eventualmente elaborare proposte di modifica alla legge. La Commissione interviene anche nelle fasi di verifica e controllo del progetto e detta pareri sui piani particolareggiati di installazione di nuovi punti strategici pubblici. L'articolo inoltre regola la convocazione della Commissione, ne norma la composizione e richiede al Coordinatore la trasmissione ai gruppi politici rappresentati in Consiglio Grande e Generale di una relazione relativa all'operato della Commissione.

L'articolo 11 definisce le competenze e le funzioni dell'Ufficio Servizio Ingegneria Clinica incaricato di raccogliere i dati, tramite scheda identificativa dell'apparecchiatura (Allegato 1) e detenere apposito registro dei soggetti responsabili del corretto funzionamento dei DAE presenti in luoghi pubblici.

L'articolo 12 istituisce e regola appositi Registri: il Registro elettronico dei DAE pubblici, apposita pagina web in cui è fatto obbligo registrarsi per i soggetti privati, il Registro elettronico delle persone abilitate all'uso dei DAE detenuto ed aggiornato dal



**SEGRETERIA DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA SOCIALE,
LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITA' E
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

CEMEC ed infine il Registro informatizzato dell'arresto cardiaco che semplificherà le analisi statistiche e l'analisi delle eventuali criticità.

L'articolo 13 stabilisce le procedure per il possesso del DAE.

L'articolo 14 regola la mappatura esatta dei DAE sul territorio e la loro disponibilità anche da parte di privati. Questo consente di creare una rete affidabile per i soccorsi anche alla luce di eventuali applicazioni informatizzate per la risposta all'emergenza. L'articolo stabilisce che sia la Protezione Civile ad approntare apposita mappatura e a metterla a disposizione della Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso e della Centrale Operativa dei Corpi di Polizia. Tale mappatura può essere impiegata in applicazioni di soccorso. L'articolo definisce inoltre chi detiene e gestisce il telecontrollo delle postazioni pubbliche che viene affidato alla Centrale Operativa 118 San Marino Soccorso e alla Centrale Operativa dei Corpi di Polizia, supportato dal Servizio Ingegneria Clinica.

L'articolo 15 individua i capitoli di spesa relativi al progetto in particolare le spese necessarie alla gestione delle postazioni pubbliche per l'ISS e prevede accordi per i finanziamenti delle campagne di formazione sia a livello scolastico che per la formazione di personale laico in generale. Inoltre stabilisce che nel caso di persone giuridiche l'acquisto di DAE è assimilato a quello di bene strumentale, il suo costo è totalmente deducibile così come il costo dei corsi di formazione all'uso dei DAE sostenuto per formare il personale dipendente.

L'articolo 16 apre alla possibilità di modifica degli aspetti tecnici e gestionali della presente legge con Decreto Delegato.

L'articolo 17 abroga la Legge 30 aprile 2002.

Alla Legge è allegata la scheda identificativa dei defibrillatori pubblici e privati (allegato 1).

Il Segretario di Stato

Roberto Ciavatta

Firmato digitalmente da: Roberto Ciavatta
Organizzazione: PARSM/01
Data: 31/08/2020 14:11:22